



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 29

(1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, ne' alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE. (2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

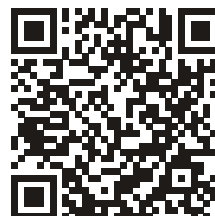
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it